



BOZZE DI DISCIPLINARI SQNBA

OSSERVAZIONI e QUESITI

Aprile 2024

1. USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO

In tutte le “premesse” dei disciplinari è riportato questo passaggio:

La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.

È un principio condivisibile, ma considerato che la riduzione del consumo del farmaco è un prerequisito, riteniamo importante evidenziare come ad oggi il Registro elettronico dei trattamenti veterinari non faccia alcuna distinzione sulle prescrizioni e i successivi trattamenti veterinari.

Pertanto, sarebbe molto importante prevedere sul Registro elettronico dei trattamenti veterinari una sorta di *flag* per casistiche di “causa di forza maggiore” in cui il veterinario possa indicare quando la prescrizione e il ricorso all'antibiotico avvenga per situazioni di emergenza (per es. nei bovini un taglio cesareo oppure l'influenza dei vitelli) e non come prassi routinaria.

Ad oggi, infatti, non essendoci questo distinguo, molti allevamenti si sono trovati fortemente penalizzati, venendo escluse dal pagamento dell'Eco-schema 1 della PAC, non per “cattiva” gestione di stalla, quanto per aver ricorso a un trattamento per curare gli animali.

A maggior ragione, poiché il registro elettronico dei trattamenti veterinari prevede di indicare il codice identificativo del singolo animale trattato, si potrebbe desumere, per es. se è una vacca o meno, e se ha partorito, quando e quali sono i suoi figli con tanto di identificazione e storico.

Per es. alcuni allevatori di suini ci segnalano come basti poco per arrivare ad avere un aumento dei valori della DDD, soprattutto se si deve andare a trattare animali più pesanti, poiché il bugiardino prevede che il farmaco sia somministrato in relazione al peso degli animali. Quindi se l'allevatore deve trattare un animale di 30 kg piuttosto che uno di 120 kg, risulta avere un consumo quadruplo del farmaco, quando invece ha semplicemente rispettato il dosaggio previsto. Perciò anche in questo caso andrebbe affinato il dato.

In merito requisiti previsti del consumo del farmaco ai fini della certificazione SQNBA, formuliamo le stesse criticità evidenziate per l'accesso ai premi previsti dal'eco1livello 1.

Non è realistico e sostenibile prevedere che in un allevamento si debba ridurre ogni anno l'uso degli antimicrobici in relazione all'anno precedente del 10%, soprattutto quando le mediane regionali calcolate sono già molto basse. L'individuazione del valore della mediana regionale del 2022 peraltro non tiene conto delle riduzioni già effettuate dagli allevatori negli anni precedenti.

Nelle regioni in cui la mediana è già bassa o addirittura pari a 0 e le DDD degli allevamenti situati sopra la mediana sono già molto basse, gli allevatori hanno minori margini di riduzione degli antimicrobici. Gli allevamenti che presentano valori di DDD già molto contenuti, non riuscirebbero a ridurli ulteriormente rispetto al valore della DDD dell'anno precedente, ma garantiscono comunque adeguati standard di benessere animale. Tale fenomeno è particolarmente evidente per gli allevamenti ovicaprini.

A livello generale si propone di rimodulare ampiamente gli obiettivi annuali, individuando percentuali di riduzione antimicrobica effettivamente raggiungibili, a partire già dalla campagna 2024 e fino al termine del 2027.

Prevedere, nel calcolo dell'utilizzo del farmaco, deroghe specifiche in casi straordinari ben definiti in cui il consumo di farmaci sia inevitabile (es. parti cesarei).

2. DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI ALLEVATI IN PICCOLI ALLEVAMENTI CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO

Al punto 2 **"Campo di applicazione"** è riportato:

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini allevati in stalle, fino a 50 capi, di seguito meglio specificato in:

- *stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;*
- *stabulazione fissa non permanente con almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.*

Quesito: siccome l'articolo 17, comma 2 lettera a) del Decreto 23 dicembre 2022 fa riferimento al rispetto del relativo disciplinare SQNBA con ricorso al pascolo, significa che potranno accedere all'Eco-schema 1 – livello 2 solo gli allevamenti che, tra le tipologie indicate sopra, ricorrono al pascolo?

Nel punto 3 **Definizioni** è riportato:

- *Allevamento di limitata dimensione (c.d. piccolo allevamento): allevamento composto da un massimo di 50 capi allevati.*

Osservazione:

A nostro avviso la **soglia di 50 capi è piuttosto penalizzante**. Dovrebbe essere innalzata per adeguarsi alle dimensioni degli allevamenti familiari delle zone appenniniche soprattutto degli allevamenti linea vacca-vitello con dimensioni superiori a 50 capi ma che fanno ricorso al pascolo per un buon periodo dell'anno e quindi con elevati standard di benessere animale. Un'ipotesi potrebbe essere di 90 capi.

Proposta: si potrebbe ammettere anche allevamenti con stabulazione fissa superiori a 50 capi a condizione che abbiano un periodo di pascolamento maggiore di 60 giorni.

Al punto 4. **Adesione al SQNBA** cosa s'intende esattamente per *"soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti."* e la presenza del semaforo verde?

Verranno utilizzate sempre le check-list di autocontrollo "Benessere" di Classyfarm che vengono elaborate dal sistema e che forniscono 2 riepiloghi:

- **uno sul benessere animale**, conteggiando 3 aree di valutazione A - management e personale (MP), B - strutture e attrezzature (SA) e C - *animal based measures* (ABM), ma non i "Grandi rischi/sistemi d'allarme"
- **uno sulla biosicurezza**

Da quello che ci risulta, sulla base anche del bando SRA30 sullo Sviluppo rurale, la check-list di autocontrollo che viene elaborato dal sistema Classyfarm prevede come punteggio minimo sul benessere non inferiore a 60 (baseline): vale anche per l'SQNBA?

Anche per la biosicurezza sarà 60 la baseline?

Al punto 5. **Requisiti di valutazione** sono inseriti questi 3 elementi:

- **MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE:** include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale
- **MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA:** si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.

- *MACROAREA “MV”, USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.*

Osservazione:

- Sono un'integrazione della check-list di autocontrollo “Benessere” di Classyfarm o sono gli stessi elementi?
- Relativamente al punto *MACROAREA “MV”, USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO* valgono sempre le stesse considerazioni fatte in premessa e che riprendiamo anche per il punto finale sotto riportato

Al punto **1. Formazione addetti** è da intendersi la formazione ex Decreto 6 settembre 2023 ad oggi in piena fase di definizione/programmazione, giusto?

Se è richiesta l'esperienza di almeno 5 anni, oltre al corso di formazione, quindi un giovane/neo insediato non può aderire?

3. DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI DA CARNE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI

È riportato al punto **2 “Campo di applicazione”** che:

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti da carne rossa con più di 50 capi e allevati nella stessa unità epidemiologica (intesa come codice aziendale), indipendentemente dalla loro proprietà, nei quali tutti gli animali sono allevati per 365 giorni all'anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:

- *stabulazione libera su lettiera;*
- *stabulazione libera su pavimento pieno;*
- *stabulazione libera su pavimento fessurato.*

Osservazione: siccome l'articolo 17, comma 2 lettera a) del Decreto 23 dicembre 2022 fa riferimento al rispetto del relativo disciplinare SQNBA con ricorso al pascolo, significa che nessuno di questi allevamenti potrà accedere all'Eco-schema 1 – livello 2?

Riguardo al **punto 4. Adesione al SQNBA** e al **punto 5. Requisiti di valutazione** valgono gli stessi ragionamenti e considerazioni fatti per il *DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI ALLEVATI IN PICCOLI ALLEVAMENTI CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO*

Al punto **1. Numero degli addetti** è previsto che *Il numero addetti che si occupa degli animali deve prevedere almeno un operatore ogni 400 animali.*

Osservazione: tuttavia nell'autovalutazione della check-list “benessere bovino da carne” questo parametro sarebbe addirittura “ottimale”: non è perciò troppo restrittivo? Anche perché non tiene conto del grado di automazione delle stalle.

A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 16

NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI

(Categoria di non conformità: Personale)

“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”:

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali.

Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 800 animali

Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per 400-800 animali

Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 400 animali

Al **punto 2. Formazione addetti** è da intendersi la formazione ex Decreto 6 settembre 2023 ad oggi in piena fase di definizione/programmazione, giusto?

Se è richiesta l'esperienza di almeno 5 anni, oltre al corso di formazione, quindi un giovane/neo insediato non può aderire?

Al **punto 6. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi** è previsto che per **Bovini oltre i 6 mesi d'età** la *Presenza di almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali. Nel caso di abbeveratoi a vasca, 6 cm/capo.*

Osservazione: cosa si intende per 6 cm/capo?

4. OSSERVAZIONI DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI DA LATTE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI

È riportato al punto 2 “**Campo di applicazione**” che:

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovine da latte con più di 50 capi e allevati nella stessa unità epidemiologica (intesa come codice aziendale), indipendentemente dalla loro proprietà, nei quali tutti gli animali sono allevati a stabulazione libera per 365 giorni all'anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo:

- *stabulazione libera su lettiera,*
- *stabulazione libera su cuccette.*

Osservazione: siccome l'articolo 17, comma 2 lettera a) del Decreto 23 dicembre 2022 fa riferimento al rispetto del relativo disciplinare SQNBA con ricorso al pascolo, significa che nessuno di questi allevamenti potrà accedere all'Eco-schema 1 – livello 2?

Riguardo al **punto 4. Adesione al SQNBA** e al **punto 5. Requisiti di valutazione** valgono gli stessi ragionamenti e considerazioni fatti per i due disciplinari precedenti.

Al **punto 2. Formazione addetti** è da intendersi la formazione ex Decreto 6 settembre 2023 ad oggi in piena fase di definizione/programmazione, giusto?

Se è richiesta l'esperienza di almeno 5 anni, oltre al corso di formazione, quindi un giovane/neo insediato non può aderire?

5. OSSERVAZIONI DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO, CON PIU' DI 50 CAPI

È riportato al punto 2 “**Campo di applicazione**” che:

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini con più di 50 e allevati nella stessa unità epidemiologica (intesa come codice aziendale), indipendentemente dalla loro proprietà con ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:

- stabulazione libera su lettiera o cuccette con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per 60 gg/anno
- stabulazione libera su lettiera, stabulazione libera su pavimento pieno, stabulazione libera su pavimento fessurato, con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per 60 gg/anno
- allevamento integrale al pascolo.

Osservazione: a nostro avviso sarebbe importante utilizzare le UBA come parametro univoco, anziché come n° di capi.

Nel **punto 3 Definizioni** è riportato:

Pascolo: superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m²/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

Osservazione: a nostro avviso sarebbe opportuno prevedere anziché 500 m²/UBA un parametro UBA/ha/anno come già viene utilizzato per calcolare il carico pastorale sui pascoli ai fini del rispetto della condizionalità o di altre misure sullo Sviluppo rurale.

Riguardo al **punto 4. Adesione al SQNBA** e al **punto 5. Requisiti di valutazione** valgono gli stessi ragionamenti e considerazioni fatti per i due disciplinari precedenti.

Al **punto 1. Numero degli addetti** è previsto che *Il numero addetti che si occupa degli animali deve prevedere almeno un operatore ogni 400 animali.*

Osservazione: tuttavia nell'autovalutazione della check-list "benessere bovino da carne" questo parametro sarebbe addirittura "ottimale": non è perciò troppo restrittivo?

A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali
<i>"Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali." (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).</i>
Elemento di verifica 16
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti":</i> Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali.
Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 800 animali
Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per 400-800 animali
Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 400 animali

Al **punto 2. Formazione addetti** è da intendersi la formazione ex Decreto 6 settembre 2023 ad oggi in piena fase di definizione/programmazione, giusto?

Se è richiesta l'esperienza di almeno 5 anni, oltre al corso di formazione, quindi un giovane/neo insediato non può aderire?

6. Infine, sempre relativamente ai 4 disciplinari sui bovini formuliamo questi ulteriori quesiti/chiarimenti:

- Cosa si intende per “stabulazione libera su lettiera” e “stabulazione libera su pavimento pieno”? sarebbe meglio specificare lettiera permanente oppure lettiera inclinata con raschiatore o catena asporta letame?
- In merito alla stabulazione libera su pavimento fessurato per i bovini da carne: non sarebbe forse meglio specificare “lettiera in zona di riposo e fessurato in zona di alimentazione/area di servizio”?
- Pavimentazione: cosa s’intende per “rugoso”? il classico battuto di cemento è sufficiente?
- Nei due disciplinari “no pascolo” dei bovini da latte e da carne, cosa s’intende per “alimentazione frazionata correttamente”? i concentrati devono essere somministrati almeno 2 volte al giorno, ma ci sono periodi dell’anno in cui questo non avviene (es, vacche in estate che consumano solo erba)?
- Libertà di movimento degli animali: cosa s’intende per “zona di accesso all’alimentazione”? si riferisce all’area occupata dal raschiatore/asporta letame? sarebbe meglio specificare/chiarire.
- Sempre in merito alla libertà di movimento degli animali, il valore di 6 m²/capo per le vacche nutrici è troppo elevato, se considerato al netto della zona di accesso all’alimentazione.
- Area infermeria (ad eccezione del disciplinare “piccoli allevamenti” dove non è contemplata): non viene specificata una superficie minima e una percentuale rispetto al numero di animali, inoltre non è chiaro se venga richiesta anche una zona aggiuntiva per l’isolamento.
- Nei due disciplinari “no pascolo” dei bovini da latte e da carne, in merito ai gas nocivi, come viene verificato il rispetto dei limiti di NH₃ e CO₂?